

DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO

Torino, 31/10/2023

Determina. n°: 108

OGGETTO: Affidamento dell'appalto concernente il servizio di gaming e hostess presso lo stand Piemonte Sport al fan Village durante le ATP Finals 2023, con procedura sotto soglia, come da D.Lgs. n. 36/2023.

Progetto: 234 - PIEMONTE SPORT 2° parte

C.I.G.: Z653CD3CA5

C.U.P.: J19I23000860002

IL DIRETTORE GENERALE

- premesso che Visit Piemonte Srl (nel seguito anche la "società") è una società *in house providing* della Regione Piemonte e di Unioncamere, che opera in regime di "organismo di diritto pubblico", perciò soggetta alla disciplina del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023);
- Premesso che la Regione Piemonte con DGR n. 27-6708 del 04/04/2023 ha autorizzato il "Piano di attività e budget 2023, che ai sensi dell'art. 15 dello Statuto di Visit Piemonte Srl, in data 17/04/2023 è stato autorizzato in sede assembleare;
- Premesso che la COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI – TURISMO E SPORT - Sport e tempo libero della Regione Piemonte, con Determina n. 343 del 24/10/2023 ha assegnato a Visit Piemonte la somma di € 190.000 (IVA esente art. 10 DPR 633/72) per la realizzazione delle attività per l'anno 2023 e previa delibera progettuale del Consiglio di Amministrazione e in continuità del piano operativo;
- i rapporti tra Visit Piemonte Srl e Regione Piemonte sono disciplinati da specifico contratto/Accordo Quadro;
- considerato che si rende necessario provvedere all'approvvigionamento del servizio di gaming e hostess presso lo stand Piemonte Sport al fan Village durante le ATP Finals 2023 e che è necessario attivare la relativa procedura d'acquisto;
- considerato che il valore del presente appalto risulta essere inferiore a 140.000 €, IVA esclusa;
- dato atto che l'art. 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023, disciplinante le procedure sotto soglia, in ambito di servizi e forniture, di valore inferiore a € 140.000,00, dispone che per appalti di cui all'art. 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante procede all'affidamento diretto *«dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante»*;
- dato atto che l'art. 17 del d.lgs. n. 36/2023 dispone che *«Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione*

di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte» e che, in caso di affidamento diretto, la decisione di contrarre «individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale»;

- tenuto conto delle previsioni di cui alle “Istruzioni Operative per l'affidamento di Servizi e Forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” della Società, approvate con Delibera del CdA del 20/06/2023;
- dato atto che è stata acquisita la proposta del seguente operatore economico FASHION TEAM S.R.L., mediante Trattativa Diretta su piattaforma digitale;
- ritenuto di affidare l'appalto all'operatore FASHION TEAM S.R.L., poiché il prezzo proposto è risultato congruo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione, in quanto la medesima è in grado di fornire un prodotto rispondente alle esigenze della Società ad un prezzo allineato con i valori di mercato;
- constatato che, in conformità agli accertamenti condotti, il citato operatore economico risulta in possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dal d.lgs. 36/2023;
- dato atto che è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti;
- appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto:
 - in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI in quanto il servizio non lo prevede. Si veda l'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008). In conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico.
- dato atto che:
 - le clausole negoziali essenziali verranno inserite nell'ordine di acquisto e/o nella procedura negoziale;
 - il contraente viene selezionato, mediante una valutazione congiunta della congruità del prezzo e della qualità del servizio offerto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023, mediante procedura di acquisizione per “contratti sotto soglia”, esperita tra operatori economici iscritti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), attivando apposita TD (Trattativa Diretta) sul portale;
- accertato che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra richiamato alla voce progetto;

Visti:

- l'art. 14 del d.lgs. n. 36/2023;
- l'art. 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023;
- l'art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- l'art. 26, comma 6 del d.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti;
- gli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e 28 del d.lgs. n. 36/2023, in materia di obblighi di trasparenza;

DETERMINA

- 1) di affidare l'appalto, per le ragioni espresse in premessa, per l'importo di euro 10.000,00 (IVA esclusa) a favore della ditta FASHION TEAM S.R.L.;
- 2) di impegnare la spesa complessiva di euro 12.200,00, IVA del 22% compresa;

- 3) di attestare che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra richiamato alla voce progetto;
- 4) di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari ad euro 0,00;
- 5) di rendere edotta la ditta affidataria delle disposizioni concernenti i principi e obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore, inseriti nel Codice Etico, il MOG 231 e il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza della Società;
- 6) di adempiere, con l'esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e del d.lgs. 36/2023;

IL RUP

Il Direttore Generale